

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DESECUZIONE(UE) 2021/2017 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ⁽²⁾ specifica le informazioni che gli enti debbono presentare per consentire all'Autorità bancaria europea (ABE) e alle autorità competenti di sorvegliare il range degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri per le esposizioni o le operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti, e di valutare tali metodi, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE («esercizio di analisi comparata»). Poiché gli enti devono trasmettere i risultati dei loro calcoli annuali almeno una volta l'anno ed essendo cambiato il fulcro delle valutazioni delle autorità competenti e delle relazioni dell'ABE, è necessario adeguare le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, e di conseguenza anche gli obblighi riguardanti la presentazione delle informazioni. È pertanto opportuno modificare gli allegati da I a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
- (2) Con il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione ⁽³⁾ è stato inoltre adottato un nuovo principio contabile internazionale, l'International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), che ha introdotto nuove regole per la valutazione delle perdite su crediti e, di conseguenza, ha un impatto diretto sull'importo dei fondi propri e sui coefficienti regolamentari da comunicare. È pertanto necessario tenere conto di tale impatto anche per le informazioni da presentare a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 aggiungendovi due nuovi allegati, uno con i modelli riguardanti l'impatto dell'IFRS 9 e l'altro con le istruzioni per la compilazione di tali modelli.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

